

**ACCORDO PER LA STIPULA DELLA GARANZIA**  
**(Documento versione n. 1.0 del 27 aprile 2012)**

CONFIDI MACERATA SOC. COOP., con sede legale in MACERATA, CF / PIVA / RI 00163810435, società cooperativa di garanzia iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 155 comma 4 d.lgs. 1.9.1993 n. 385 (TUB) al n. 27236, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Oliviero Rotini (d'ora in avanti, il Confidi)

e

..... con sede in ....., CF / PIVA RI ....., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ..... il ..... e residente in ....., Codice Fiscale ..... identificato con ....., rilasciata da ....., in data ..... (d'ora in avanti, il Socio).

Premesso che

1. Il Socio ha presentato domanda di Fido (e/o finanziamento) alla Banca....., filiale di ..... (d'ora in avanti, la Banca), per un importo totale pari ad € ..... (.....) da utilizzare nelle sottototate forme tecniche e durate:
  - ..... durata ... mesi;
  - ..... durata ... mesi;
  - ..... durata (d'ora in avanti, il Fido);
2. Il Socio ha presentato domanda al Confidi per ottenere il rilascio di una garanzia a favore della Banca e per il Fido indicati al punto precedente, al fine di garantire il rimborso del Fido stesso;
3. Il Confidi ha deliberato di rilasciare garanzia a favore della Banca nella misura del .....% (.....) del Fido, così come da delibera del ....., per un importo massimo di € ..... (.....). La garanzia ha validità a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del Fido;
4. Il Socio, sottoscrivendo il presente (d'ora in avanti, l'Accordo), dichiara di aver esaminato i Principali diritti della clientela, il Foglio informativo, i Tassi effettivi globali medi, nonché la Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario messi a sua disposizione prima della stipula da parte del Confidi;
5. Il Socio è stato identificato anche ai fini della normativa antiriciclaggio e ha rilasciato apposita dichiarazione per quanto concerne il titolare effettivo;
6. Il Socio ha preso visione dell'informativa del Confidi ed ha rilasciato il proprio consenso ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1)** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti dell'Accordo.

**Art. 2)** Il Confidi, una volta sottoscritto l'Accordo, provvederà a rilasciare alla Banca la garanzia nelle forme convenute con la medesima, garanzia che avrà efficacia solo se la Banca erogherà il finanziamento e/o concederà il Fido richiesto dal Socio. Nel caso in cui la Banca provveda ad una erogazione del finanziamento e/o a una concessione del Fido difforme rispetto a quanto specificato ai punti 1) e 3) delle Premesse, il Confidi comunicherà al Socio l'importo della garanzia e la relativa scadenza, nonché le condizioni economiche definitivamente applicate dallo stesso Confidi.

Il Socio autorizza fin d'ora la Banca affinché la stessa provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento e/o della concessione del Fido, l'importo relativo agli oneri indicati nell'Allegato A che, debitamente sottoscritto dalle Parti, forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti dell'Accordo. L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti al Confidi riportate nello stesso Allegato A.

Nel caso in cui la Banca non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal Socio, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, ovvero il Socio, una volta ottenuta la delibera del Confidi, dovesse rinunciare alla sua garanzia, per motivi non imputabili al Confidi, non dovrà pagare a quest'ultimo le commissioni di garanzia dettagliate nell'Allegato A. Resta inteso che l'Accordo non ha efficacia fra il Confidi ed il Socio se la Banca non eroga il finanziamento richiesto dal Socio e/o se il Socio rinuncia al finanziamento concesso dalla Banca. In entrambi i casi, il Socio, oltre a comunicargli l'evento, non dovrà pagare al Confidi quanto previsto dall'Allegato A.

**Art. 3)** Il Fido richiesto potrà essere assistito da cogaranzia e/o controgaranzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso il Socio si impegna a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

**Art. 4)** Il Socio si impegna a fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che modifichino sostanzialmente la propria situazione patrimoniale, composizione sociale e degli organi amministrativi. Il Socio dovrà, altresì, aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia ed i relativi allegati.

**Art. 5)** Per tutta la durata della garanzia il Socio riceverà, con cadenza annuale, una comunicazione periodica relativa all'andamento della stessa, mediante il documento di sintesi ed il relativo rendiconto. L'invio sarà effettuato a mezzo posta o a mezzo del sistema telematico del Confidi.

Alla scadenza della garanzia il Socio riceverà il rendiconto che attesta l'estinzione della garanzia stessa e ne riepiloga l'andamento dalla concessione all'estinzione.

**Art. 6)** Il Socio può recedere dalla compagine societaria del Confidi nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dallo Statuto, purché non sussistano pendenze nei confronti del Confidi e la sua posizione ai fini dell'Accordo risulti pienamente regolarizzata.

**Art. 7)** L'intervento del Confidi a garanzia del Fido diviene privo di efficacia all'atto della scadenza della garanzia concessa dal Confidi o, ancor prima della scadenza, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca.

In caso di inadempimento da parte del Socio in merito alle obbligazioni da questi assunte con la Banca, e quindi a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della Banca, il Socio potrà essere chiamato a pagare immediatamente al Confidi, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovuto al Confidi per sorte capitale, interessi e spese, rinunciando a qualsivoglia eccezione, ivi comprese quelle relative alla validità dell'obbligazione principale garantita dal Confidi.

**Art. 8)** Il credito per cassa del Confidi verso il Socio, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della Banca nel caso di inadempimento del Socio, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente recuperato dalla Banca o rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese di vario tipo (legali, giudiziali, ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il relativo recupero del credito.

**Art. 9)** Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche (con esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse) e normative previste dall'Accordo, anche in senso sfavorevole al Socio, dandogliene comunicazione mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 mesi, in osservanza dell'art. 118 del TUB. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Socio non receda dall'Accordo entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità. In questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Socio ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 10)** Tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo devono essere trasmesse dal Confidi al Socio al seguente indirizzo:  
 ..... o tramite posta elettronica certificata al seguente

indirizzo ..... Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere prontamente comunicati dal Socio al Confidi.

Le comunicazioni del Socio al Confidi dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo Via Weiden n. 35, 62100 Macerata o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo [confidi.mc@legalmail.it](mailto:confidi.mc@legalmail.it) . Parimenti il Confidi si impegna a comunicare prontamente al Socio eventuali cambiamento dell'indirizzo.

**Art. 11)** Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi, in relazione all'Accordo, è competente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri e contro le decisioni dello stesso è ammesso ricorso all'Organo Arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Confidi

Il Socio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.2 c.c. le seguenti clausole dell'Accordo:

Art. 2) Riconoscimento al Confidi degli oneri connessi al rilascio della garanzia

Art. 6) Recesso del Socio

Art. 7) Pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad apporre eccezioni

Art. 9) Modifiche unilaterali

Art. 11) Controversie

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma Confidi

Firma Socio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Socio dichiara di aver ricevuto copia dell'Accordo e dell'Allegato A unitamente ai Principali diritti della clientela, al Foglio informativo, ai Tassi effettivi globali medi ed alla Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Luogo e Data

Firma Socio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<p>(a cura del personale del Confidi)</p> <p>Attestazione autenticità firma del socio</p> <p>_____</p>
--

**Allegato A. Oneri per ottenere la garanzia del Confidi (COMMISSIONI DI GARANZIA), da corrispondersi al momento dell'erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del fido**

1. Commissione di garanzia fissa – spese istruttoria

0,20% fido nominale garantito, con minimo € 100,00

2. Commissione di garanzia variabile

2.1. Fidi d'esercizio (scoperto c/c, fidi auto liquidanti)  
(commissione per 12 mesi, applicata al fido nominale garantito)

	gar 20%	gar 25%	gar 30%	gar 50%
fascia A	0,20%	0,25%	0,30%	0,50%
fascia B	0,40%	0,50%	0,60%	1,00%
fascia C	0,52%	0,65%	0,78%	1,30%

2.2. Finanziamenti con rimborso rateale - chirografari  
(commissione per ogni anno di durata del prestito, applicata sull'importo nominale garantito)

	gar 20%	gar 25%	gar 30%	gar 50%
fascia A	0,16%	0,20%	0,24%	0,40%
fascia B	0,24%	0,30%	0,36%	0,60%
fascia C	0,40%	0,50%	0,60%	1,00%

2.3. Finanziamenti con rimborso rateale – ipotecari  
(commissione per ogni anno di durata del prestito, applicata sull'importo nominale garantito)

2.4. Leasing immobiliari

(commissione per ogni anno di durata del leasing, applicata sull'importo nominale garantito)

	gar 20%	gar 25%	gar 30%
fascia A	0,11%	0,13%	0,16%
fascia B	0,15%	0,19%	0,23%
fascia C	0,23%	0,29%	0,35%

*Fasce.*

Per le imprese immobiliari, che svolgono come attività esclusiva quella di gestione-affitto immobili:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (\*) > 30 %

Fascia C: mezzi propri/totale attivo < 20 %

per le nuove imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

Per tutte le altre imprese:

Fascia A: mezzi propri/totale attivo (\*) > 15 % e oneri finanziari netti/valore produzione (\*\*) < 2 %

Fascia C: mezzi propri/totale attivo < 10 % o oneri finanziari netti/valore produzione > 3 %

per le nuove imprese (non hanno un bilancio d'esercizio annuale)

Fascia B: nei casi non rientranti nelle fasce A e C

(\*) *mezzi propri = patrimonio netto + finanziamenti soci*

(\*\*) *oneri finanziari netti = oneri finanziari – proventi finanziari*

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma Confidi

Firma Socio